



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

### COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 4 FEBBRAIO 2009

#### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 Febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

**RECLAMO N. 34 della società A.S. REAL**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 27.11.2008 (Squalifica calciatore ORSINO Massimiliano fino al 23.11.2010).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

La reclamante si duole della decisione di cui in epigrafe relativa al proprio tesserato Orsino che a detta dell'arbitro della gara Real – Touring 104, si sarebbe macchiato di reiterati atti di violenza e di minaccia nei confronti dello stesso.

La stessa società nel corso della seduta di discussione del reclamo si è fatta portatore delle istanze del calciatore che più che contestare l'entità della sanzione si cruccia delle motivazioni che sorreggono la decisione.

In particolare, nel dimostrarsi assai rammaricato per lo spiacevole episodio del quale chiede scusa all'arbitro, contesta con decisione di averlo colpito o di averlo minacciato; ammette di aver tenuto un comportamento scomposto concretizzatosi solo in proteste plateali (lancio dei guanti a terra, strappo del cartellino).

L'arbitro nel corso dell'audizione a chiarimenti ha, al contrario, confermato integralmente il contenuto del rapporto ribadendo le responsabilità dell'Orsino.

Il reclamo, per quanto sopra, non merita pregio e va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 52 della società A.S.D. URIA 2000**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 17.12.2008 (Punizione sportiva perdita della gara - Uria 2000 – Santa Caterina CZ del 07.12.2008 - con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

La società Uria 2000 impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la mancata disponibilità delle due squadre a proseguire nella disputa della partita in epigrafe per lo stato di profonda prostrazione intervenuta tra i partecipanti a causa di un infortunio patito da un atleta dell'Uria 2000.

In via preliminare si rappresenta che l'invio del reclamo a mezzo raccomandata a/r alla controparte non è stato contestuale all'invio del reclamo a questa Commissione, per come risulta dall'attestazione allegata.

Pertanto il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art. 46 del C.G.S..

Non è ultroneo, entrando nel merito, significare quanto segue.

Nel corso dell'audizione il rappresentante della società ha ribadito quanto già chiarito nel reclamo, che la gara non solo è ripresa ma si è anche regolarmente conclusa.

L'arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito quanto affermato nel rapporto di gara e nell'integrazione allo stesso chiesto dal giudice sportivo, cioè che le due squadre non hanno proseguito la gara dopo avere manifestato tale intenzione sia verbalmente che per iscritto.

Conseguenzialmente, per come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, si deve ribadire che le norme federali non prevedono che l'infortunio di un calciatore, per quanto grave, possa giustificare la decisione di non proseguire nella disputa di una gara.

## P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO N. 55 della società S.S. AMICA CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 24.12.2008 (Penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

La società Amica Calcio impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato la penalizzazione di tre punti in classifica alla stessa società poiché propri sostenitori lanciavano nel corso del secondo tempo della gara Amica Calcio – ASD Cariati del 21.12.2008 numerosi petardi, uno dei quali cadendo nei pressi dell'area avversaria determinava l'accasciarsi al suolo del portiere della Società ASD Cariati il quale lamentava un forte giramento di testa che lo costringeva dopo circa cinque minuti di gioco ad abbandonare il terreno.

La sanzione scaturiva a detta del giudice di prime cure dall'alterazione al potenziale atletico arrecato all'ASD Cariati.

L'arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito quanto affermato nel rapporto di gara ma non ha potuto fornire ulteriori elementi necessari a chiarire l'episodio e le conseguenze provocate sull'atleta. Accertato lo scoppio del petardo a breve distanza dal calciatore ed escluso che lo stesso sia stato direttamente attinto, a causa dell'assoluta carenza di un qualsiasi segno esteriore di ecchimosi o lesioni e di alcuna certificazione medica, è da affermarsi che il danno patito non può che essere inquadrato in un situazione temporanea di smarrimento stordimento o spavento che escludono uno stato patologico apprezzabile tale da aver determinato in concreto un impedimento a partecipare all'incontro.

Per tale ragione in parziale accoglimento del reclamo la Commissione Disciplinare Territoriale revoca la penalizzazione ed obbliga, essendosi inconfutabilmente provate le manifestazioni di intemperanza del pubblico concretizzate in un ripetuto lancio di petardi, la società Amica Calcio a disputare una gara a porte chiuse.

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, revoca la sanzione della penalizzazione di TRE punti in classifica e obbliga la società Amica Calcio a disputare una gara a porte chiuse.

Conferma nel resto, e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

Rimette gli atti al Presidente della Delegazione Distrettuale di Rossano per quanto di competenza.

**RECLAMO N. 65 della società A.S.D. SOVERATO V.**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Squalifica calciatore COLUCCIO Andrea per TRE gare effettive).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

-in via preliminare che, per espressa disposizione regolamentare (art.35, comma 1, del C.G.S.), il rapporto dell'arbitro e degli assistenti costituiscono fonte di prova privilegiata;

-che dal rapporto dell'assistente arbitrale della gara Badolato - Soverato del 18.01.2009 risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 30° del II tempo, il calciatore Coluccio Andrea della società reclamante "colpiva volontariamente con una gomitata un giocatore avversario lontano dall'azione di gioco".

Ritenuto che la squalifica per tre gare effettive irrogata dal giudice di prime cure al calciatore Coluccio (cfr. C.U. n.86 del 22.01.2009 del Comitato Regionale Calabria), resosi responsabile dell'atto di violenza di cui sopra, debba considerarsi congrua ed adeguata e che, pertanto, la stessa vada confermata in questa sede;

## P.Q.M.

Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 66 della società A.S.D. S.S. RENDE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Inibizione Sig. GAGLIARDI Gianluca fino al 04.03.2009, squalifica calciatore TUOTO Carmelo per TRE gare effettive).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

-in via preliminare che, ai sensi dell'art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell'arbitro e degli assistenti arbitrali hanno valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante in maniera differente da quella effettuata dall'assistente;

-che dal rapporto dell'assistente arbitrale della gara Tortora - Rende del 18.01.2009 risulta chiaramente che:

a) a fine gara, mentre il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi, il dirigente accompagnatore ufficiale del Rende, Gagliardi Gianluca, teneva nei confronti del suddetto ufficiale di gara un comportamento offensivo e minaccioso;

b) nel frattempo, il calciatore della stessa società, Tuoto Carmelo, dopo essersi tolto la maglietta, rivolgeva un'espressione ingiuriosa verso l'arbitro ed, inoltre, sferrava un calcio alla porta degli spogliatoi.

Ritenuto che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale al dirigente Gagliardi Gianluca (inibizione fino al 04.03.2009) ed al calciatore Tuoto Carmelo (squalifica per tre gare effettive) siano da ritenersi congrue ed adeguate e che, pertanto, debbano essere in questa sede confermate;

## P.Q.M.

Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 68 della società A.C. ASKALOS**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 21.01.2009 (Squalifica massaggiatore Sig. RINALDI Sandro fino al 04.02.2009, squalifica allenatore GALLIANO Iannelli Vincenzo fino al 04.03.2009, squalifica calciatore CONDINO Giuseppe per QUATTRO gare, squalifica calciatore VITALE Ettore per TRE gare).

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della reclamante;

## RILEVA

-in via preliminare che:

- a. ai sensi e per gli effetti dell'art.34, co.5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
  - b. ai sensi dell'art.35, comma1, del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro.
- che dal rapporto dell'arbitro della gara Grisolia Askalos, disputatasi il 18.01.2009, risultano in modo chiaro ed inequivoco i fatti di seguito esposti ascritti ai tesserati della società reclamante indicati in epigrafe:
- al 20° del II tempo, il calciatore Condino Giuseppe, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, preferiva frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro;
  - al 40° del II tempo, il massaggiatore Rinaldi Sandro, dopo essere entrato abusivamente in campo, protestava per una decisione adottata dal direttore di gara; il Rinaldi, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco dall'arbitro, teneva nei confronti di quest'ultimo un comportamento offensivo;
  - al 45° del II tempo, l'allenatore Galliano Iannelli Vincenzo veniva allontanato dal terreno di gioco in quanto, dopo essere entrato abusivamente in campo per protestare per una decisione arbitrale, teneva nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo. Inoltre, a fine gara, il Iannelli rivolgeva frasi offensive e minacciose all'arbitro;
  - a fine gara, il calciatore Vitale Ettore rivolgeva nei confronti dell'arbitro e degli Organi Federali frasi offensive.

A giudizio dell'adita Commissione Territoriale, devono ritenersi congrue ed adeguate le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure al massaggiatore Rinaldi Sandro (squalifica fino al 04.02.2009) ed al calciatore Condino Giuseppe (squalifica per quattro gare effettive) e, pertanto, vanno in questa sede confermate;

Appare, invece, conforme a giustizia operare una riduzione sulle sanzioni inflitte all'allenatore Galliano Iannelli Vincenzo ed al calciatore Vitale Ettore, in considerazione dell'entità e delle modalità dei fatti ascrittigli;

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

- riduce la squalifica all'allenatore GALLIANO Iannelli Vincenzo fino al 25 FEBBRAIO 2009;
- riduce la squalifica al calciatore VITALE Ettore a DUE gare effettive;
- conferma nel resto.

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE  
Antonio Cosentino